



Dirigenza (area VII) - Ricerca, Università

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE – AREA DELLA DIRIGENZA E DELLE RELATIVE SPECIFICHE TIPOLOGIE PROFESSIONALI

Indice:

04/10/2012 SIRIO Accordo di adesione

05/03/2008 CCNL normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003

05/03/1998 CCNL normativo 1994 - 1997 economico 1994 - 1995

04/10/2012

ACCORDO PER L'ADESIONE DA PARTE DELLA DIRIGENZA DELLE UNIVERSITA' E ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (AREA VII) AL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ENAC E CNEL (SIRIO)

Premessa

- Visto il Decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e s.m.i.;
- Vista la Legge 8 agosto 1995 n. 335;
- Visto l'AQN 29 luglio 1999 in tema di TFR e di Fondi di previdenza complementare;
- Visto il DPCM 20 dicembre 1999 come modificato dal DPCM 2 marzo 2001;
- Visto il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e s.m.i.;
- Visto l'AQN 29 marzo 2011 che ha prorogato il termine d'opzione al 31 dicembre 2015;
- Presa visione dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO del 1 ottobre 2007;
- Presa visione dello Statuto del Fondo di pensione complementare SIRIO;
- In conformità l'art. 48 del CCNL 5 marzo 2008 Area VII (biennio 2002-03)
- Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali della dirigenza dell'Area VII firmatarie del presente accordo dichiarano di voler aderire al Fondo pensione complementare Sirio;
- l'Aran prende atto.

Le parti concordano quanto segue:

Art. 1

1) L'adesione individuale al Fondo Sirio è libera e volontaria. Può aderire al Fondo pensione il personale dirigente appartenente all'Area VII, con una delle seguenti tipologie di contratto:

- a tempo indeterminato, anche part – time;
- a tempo determinato, anche part – time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

Art. 2

1) Le aliquote contributive da calcolare sugli elementi utili all'accantonamento del TFR, secondo quanto previsto dall'art. 48 del CCNL 5 marzo 2008 Area VII (biennio 2002-03), sono così determinate:

- 1% a carico del dipendente;
- 1% a carico dell'Amministrazione.

2) Sono conferite figurativamente e contabilizzate secondo quanto previsto dal DPCM 20 dicembre 1999:

- la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i dipendenti occupati al 31.12.1995 e di quelli assunti dal 1.1.1996 al 31.12.2000;
- l'1,5% della parte contributiva ex art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999;
- l'intero accantonamento del TFR maturato nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2000.

Art. 3

1) La quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione e indicata sulla nota informativa.

2) La quota d'iscrizione al Fondo pensione a carico dell'Amministrazione è stabilita, in fase di prima attuazione, in € 2,75 pro-capite riferita al numero dei dirigenti dell'Area, mentre quella a carico del lavoratore sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

3) La quota d'iscrizione a carico dell'Amministrazione sarà assolta, in unica soluzione e sulla base del numero dei dirigenti dell'Area, esclusivamente nel momento in cui sarà approvata la proroga legislativa, all'utilizzo per spese d'avvio, delle risorse stanziati dall'art. 74 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 4

1) Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dichiarano di aver preso visione dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO definito in data 1 ottobre 2007 e dello Statuto e di condividerne i contenuti.

05/03/2008

ART. 48 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. In tema di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare si applica quanto previsto dal relativo CCNQ del 29.7.1999.
2. I dirigenti accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto dal protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementari firmato l'8.5.2001.
3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell'art. 11 del predetto CCNQ e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le Parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.).

05/03/1998

Art. 76 – Fondi previdenziali

1. La vigente disciplina dei trattamenti di previdenza integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, comunque denominati, riservati ai dirigenti, ricercatori e tecnologi degli Enti, resta in vigore fino alla concreta attuazione, nell'ambito del comparto, dei Fondi di previdenza complementare previsti dal Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.
 2. Le parti si impegnano ad incontrarsi, non appena sarà definito il quadro complessivo di riferimento della disciplina del trattamento di fine rapporto prevista dall'art. 2, commi 5 e seguenti, della Legge 335/1995, per esaminare le problematiche connesse all'attivazione di forme di previdenza complementare su base volontaria, anche attraverso l'istituzione di appositi fondi così come previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
 3. In sede di attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, saranno previste opportune forme di raccordo tra i fondi integrativi aziendali ed i fondi integrativi di previdenza complementare di cui venga prevista la costituzione, in modo da consentire ai dipendenti iscritti ai predetti fondi integrativi aziendali che ne facciano richiesta, in presenza delle necessarie condizioni tecnico-finanziarie, il passaggio ai nuovi fondi complementari, previo apporto delle relative riserve tecniche accantonate.
-